

**COMUNE DI VODO CADORE**

Provincia di BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

---

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." – ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno Diciannove (19) del mese di Marzo alle ore 20.30, presso la "Sala F.lli De Lorenzo Varonego" in Piazza Santa Lucia, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI Oscar
3. DE LORENZO Nicola
4. MARCHIONI Elvio
5. BELFI Alessandro
6. MARCHIONI Marco
7. GREGORI Massimiliano
8. BELFI Martina
9. MASOLO Gianluca
10. PERRI Renato
11. CHIATTI Giovanna

TOTALE nr.

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

---

**REG. ALBO Nr. 176/2019**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li **22.03.2019**

IL MESSO COMUNALE  
Lucia Belfi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, nr. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 06.12.2011 nr. 201 cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge nr. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**DATO** atto che la "IUC" si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte per l'anno 2016 in materia di Imposta Municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (tali norme non interessano il Comune di Vodo Cadore, per il quale i terreni agricoli sono comunque esenti);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 nr. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.- rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**EVIDENZIATO** che nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall'art. 1, comma 26, della Legge nr. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e la detrazione per l'abitazione principale “IMU” (categorie A/1 – A/8 e A/9) deliberate per l'anno 2018;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale nr. 9/2014 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C., pubblicato sul portale del federalismo fiscale in data 23 maggio 2014 applicato per l'annualità 2014, e modificato con delibera consiliare in data 13.08.2015 nr. 32/2015, pubblicato sul portale del federalismo fiscale il 22.09.2015;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale nr. 11/2018 del 27.02.2018 con la quale sono state confermate anche per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 30.05.2018;

**TENUTO** altresì conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

**VISTO** l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

**VISTI** l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 nr. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge di Bilancio per l'anno 2019;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

**SENTITO** l'intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che espone il presente punto all'ordine del giorno, comunicando che non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente, e provvede a riepilogare gli immobili che non sono soggetti all'imposta;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 10):

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **Di confermare anche per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale nr. 11/2018 del 27.02.2018 qui integralmente riportate:

### **Aliquota 0,50 per cento ( 5,0 per mille) per le seguenti fattispecie:**

Abitazioni principali e relative pertinenze **categorie catastali A/1, A/8 e A/9** per le quali si applica la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214 – **Euro 200,00.-**

### **Aliquota 0,50 per cento (5,0 per mille) per le seguenti fattispecie:**

Immobili concessi in uso gratuito **a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori) e linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle)**, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e da apposita autocertificazione presentata agli uffici comunali.

Rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguarda una quota dell'immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari.

**Aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille)** per gli immobili catastalmente identificati nelle categorie C/1 e C/3. Il diritto alla presente agevolazione è rilevato d'ufficio.

**Aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille)** per gli immobili catastalmente identificati nelle categorie D, il cui gettito è riservato allo Stato.

Gli immobili catastalmente identificati nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) sono esenti dall'anno 2014.

**Aliquota 0,86 per cento (8,6 per mille)** per le unità immobiliari concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.

**Aliquota 1,00 per cento (10,0 per mille)** per tutti gli altri immobili non citati, per le aree fabbricabili, e per gli immobili dei cittadini AIRE che non beneficiano della agevolazione "ex lege" dell'art. 9-bis della Legge nr. 80/2014.

- 3) Di confermare per l'anno 2019 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura prevista dalla legge in Euro 200,00.- (per le sole categorie catastali A/1 – A/8 e A/9).
- 4) Di dare atto che **non** sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
  - gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 nr. 146;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica U.I. posseduto e non concesso in locazione dal comparto sicurezza;
  - i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali.
- 5) Di dare atto che il vigente Regolamento per la disciplina della I.U.C. all'art. 20, ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti, che pertanto risultano non soggetti all'IMU:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
  - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 nr. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 nr. 80).

- 6) Di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, l'imposta viene determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune, una riduzione del 25%, (imposta da versare al 75%).
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU anno 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.
- 8) Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

■ Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. Stefano DAL CIN

---

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO-MANUTENTIVO  
Ing. Valter De Faveri

---

■ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Stefano DAL CIN

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Arch. Domenico BELFI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano DAL CIN

---

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano DAL CIN